

N. 00546/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2013, proposto da:
Angelo Loretoni e Gianmarco Profili, rappresentati e difesi dall'avv.
Daniele Ciotti, con domicilio eletto presso l'avv. Biancamaria Cataldo
in Perugia, via F. di Lorenzo, 2;

contro

Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico
Luca Scordino, Damiano Pallottino e Mario Rampini, con domicilio
eletto presso l'avv. Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9;

nei confronti di

Comune di Spoleto;

per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti amministrativi reso dalla Fondazione
Festival dei Due Mondi con provv. prot. 14821 del 28.3.2013
comunicato in data 29.3.13 e del diniego reso con successiva mail

dell'11.4.2013 della Fondazione Festival dei Due Mondi comunicata in data 12.4.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, consiglieri di minoranza del Comune di Spoleto, premettono di avere, con separate domande, nella loro qualità, reiteratamente richiesto, tramite la Segreteria generale, l'ostensione di documentazione inerente la Fondazione Festival dei Due Mondi.

Impugnano in questa sede il diniego opposto dalla Fondazione con nota prot. n. 14821 in data 28 marzo 2013, e quello successivo, meramente confermativo, espresso con mail dell'11 aprile 2013, fondati sulla considerazione che nei confronti della Fondazione non trovi applicazione l'art. 43 del t.u.e.l., ma la sola disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990.

Deducono, al contrario, che detto soggetto, finanziato mediante contributi pubblici, è stato costituito per volontà del Comune di Spoleto, presidente del medesimo è proprio il Sindaco, e la sede è presso il Palazzo comunale, circostanze, queste, che militano in favore dell'applicabilità dell'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, e dunque del

diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, funzionale all'espletamento del loro mandato, e pertanto prevalente sulle esigenze di riservatezza dei terzi.

Si è costituita in giudizio la Fondazione Festival dei Due Mondi, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto esperito avverso provvedimenti negativi analoghi a precedenti non impugnati, e dunque con contenuto meramente confermativo, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Nella camera di consiglio dell'11 settembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Può prescindersi, per economia di giudizio, dalla disamina della preliminare eccezione di inammissibilità, che avrebbe, al più, portata parziale, stante la non totale sovrapposibilità contenutistica delle istanze ostensive succedutesi (a fare tempo dal 28 dicembre 2009) e disattese con provvedimenti rimasti inoppugnati, e comunque il carattere di per sé impugnabile del diniego del 28 marzo 2013, risultando il ricorso infondato nel merito.

2. - Le istanze di accesso sono state proposte, utilizzando i moduli in uso, dai ricorrenti nella qualità di consiglieri comunali, e sono dichiaratamente finalizzate all'esclusivo esercizio delle funzioni connesse alla carica.

Il diniego del 28 marzo 2013, dopo avere richiamato i precedenti provvedimenti negativi del 19 gennaio 2010 e del 28 maggio 2010, è motivato nell'assunto che nei confronti della Fondazione non trova applicazione l'art. 43 del t.u.e.l., non potendosi qualificare la fondazione quale "azienda e/o ente dipendente" dal Comune di Spoleto, che, a maggiore ragione, alla Fondazione non è applicabile

Part. 30 del regolamento consiliare, e che la disciplina sull'accesso contenuta nella legge n. 241 del 1990 implica (l'esternazione di) un interesse qualificato del soggetto richiedente di prendere visione di specifici documenti.

La tesi di parte ricorrente, sviluppata in un unico motivo di ricorso, è, al contrario, quella della applicabilità alla fattispecie in esame del già ricordato art. 43, con conseguente configurabilità del diritto dei consiglieri comunali di Spoleto ad ottenere l'accesso alla documentazione amministrativa redatta e detenuta dalla Fondazione Festival dei Due Mondi.

Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione.

Ed invero l'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che «i consiglieri comunali [...] hanno diritto di ottenere dagli uffici [...] del comune [...], nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato».

Ora, la Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto è qualificata dallo statuto del 27 dicembre 2012 come "organizzazione non lucrativa di utilità sociale-ONLUS", senza scopo di lucro, costituita per volontà del Comune di Spoleto, dell'Azienda di Promozione Turistica, del Consorzio Economico Urbanistico e BB.CC., del Maestro Gian Carlo Menotti, della Banca Popolare di Spoleto e della Cassa di Risparmio di Spoleto, i cui apporti ne costituiscono il patrimonio, unitamente alle altre entrate, costituite da contributi pubblici e privati. In tale prospettiva privatistica, la natura di fondazione del soggetto odierno resistente sembra escludere di per sé la sua riconducibilità nel novero dei soggetti legislativamente predeterminati nei confronti dei quali è ammesso l'accesso da parte dei consiglieri comunali (Comune, sue

aziende ed enti dipendenti).

Seguendo una diversa, ma in realtà complementare (perché riferita al profilo economico, piuttosto che alla forma giuridica) prospettiva, la Fondazione Festival dei Due Mondi è inclusa dall'ISTAT nell'elenco (pubblicato nella G.U.R.I. del 30 settembre 2011) delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) tra le Amministrazioni centrali, quali "enti produttivi di servizi assistenziali, ricreativi e culturali", e comunque, anche in tale caso, ne è esclusa qualsivoglia afferenza con le "Amministrazioni locali".

Quale che sia l'angolo prospettuale, la Fondazione Festival dei Due Mondi non rientra tra i soggetti nei confronti dei quali i consiglieri comunali hanno titolo ad ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici.

In particolare, la Fondazione non può qualificarsi come ente dipendente del Comune di Spoleto, perché quest'ultimo non ne ha il controllo, né esercita un potere di ingerenza che consente di incidere sul processo decisionale della Fondazione, come dimostra inequivocabilmente la composizione del C.d'A., fatta di cinque membri ai sensi dell'art. 12 dello statuto, di cui uno solo è espressione del Comune (il Sindaco, che è pure Presidente dell'organo).

La delimitazione del diritto di accesso del consigliere comunale enucleata dall'art. 43, comma 2, del t.u.e.l. esclude che lo stesso possa esercitare l'accesso nei confronti di una fondazione che, seppure partecipata dal Comune, non è controllata dal medesimo, di tal che, neppure mediatamente, la conoscenza dei profili generali di gestione dell'attività possa ritenersi afferente alla sfera di un sindacato per così dire "ispettivo", espresso mediante le prerogative conoscitive

riconosciute in relazione all'espletamento del mandato ispettivo (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4403 in relazione ad una società mista a prevalente partecipazione di capitale pubblico). Ciò trova il proprio fondamento di razionalità nel fatto che il diritto di accesso dei consiglieri comunali misura la propria estensione oggettiva in relazione alle prerogative connesse al mandato elettivo.

3. - In conclusione, il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda amministrativa scrutinata per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Fantini, Presidente FF, Estensore

Brunella Bruno, Primo Referendario

Paolo Amovilli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)